Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 12 novembre 2026

L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LA DEPENALIZZAZIONE DI UN REATO NON CONSENTE L'AGGRAVAMENTO DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO DEL REATO STESSO

È costituzionalmente illegittimo l'articolo 2, comma 1, lettera *l)*, del decreto legislativo numero 7 del 2016, nella parte in cui, sostituendo il primo comma dell'articolo 635 del codice penale, ha mantenuto, fino al 14 giugno 2019, la rilevanza penale del danneggiamento commesso in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza numero 196, depositata oggi, accogliendo una censura formulata dal Tribunale di Firenze in un processo penale relativo a fatti commessi nell'aprile 2019.

Si è rilevata la violazione dell'articolo 76 della Costituzione poiché il danneggiamento in questione, all'epoca fattispecie semplice e non aggravata, avrebbe dovuto essere depenalizzato per inequivoca indicazione della legge delega numero 67 del 2014 e invece è stato equiparato al danneggiamento aggravato da violenza alla persona o minaccia, subendo un notevole incremento di pena.

La sentenza richiama la distinzione tra inattuazione parziale della delega legislativa, che non determina violazione dell'articolo 76 della Costituzione ove non comporti uno stravolgimento della legge di delegazione, e l'inosservanza di uno specifico criterio di delega, che viceversa inevitabilmente si risolve in una violazione del parametro costituzionale.

La Corte ha precisato che la declaratoria di illegittimità costituzionale ha un ambito

temporale definito, poiché, dall'entrata in vigore del decreto-legge numero 53 del 2019, intervenuta il 15 giugno 2019, la rilevanza penale del danneggiamento occasionato da pubbliche manifestazioni ha una base normativa autonoma, sicché, a partire dalla data suddetta, tale condotta costituisce reato.

La medesima sentenza ha ordinato la restituzione degli atti al giudice rimettente per le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevate dal Tribunale di Firenze in ordine alla rilevanza penale dell'omesso preavviso al questore da parte dei promotori di riunioni in luogo pubblico (fattispecie depenalizzata dal sopravvenuto decreto-legge numero 23 del 2026, convertito nella legge numero 54 del 2026).

Roma, 12 novembre 2026